

Assicurazione di Responsabilità Civile



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a tutela del patrimonio dell'Assicurato dai rischi di responsabilità civile derivanti dallo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.



Che cosa è assicurato?

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE:

- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI(R.C.O.): infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, per i quali l'Assicurato sia responsabile nei casi di rivalsa I.N.A.I.L., maggiore danno e buona fede I.N.A.I.L. (sono equiparati ai dipendenti i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione addetti all'attività dichiarata in polizza);
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI(R.C.I.): infortuni sofferti dai prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (sono equiparati ai dipendenti i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione addetti all'attività dichiarata in polizza);
- RIVALSA I.N.P.S.: azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S.;
- RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI: danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

O

P

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).

O

N

A

GARANZIE OPZIONALI

Condizioni Aggiuntive [a pagamento]:

Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività / Imbarcazioni / Estensione territoriale per imbarcazioni / Danni a veicoli di terzi in ambito lavori nonché a mezzi sotto carico o scarico / Inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo / Danni causati da non dipendenti / Danni subiti da non dipendenti / Attività complementari / Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne relativamente alla proprietà o conduzione di fabbricati / Danni da interruzioni o sospensioni di attività / Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 / Committenza auto / Malattie professionali.

[Per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- * Non sono oggetto di copertura le garanzie non specificamente indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato / Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata. Inoltre:
- * RESPONSABILITÀ CIVILE: Non sono considerati terzi a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazioni e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

! RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O./R.C.I.): di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e / o contatto con l'asbesto, l'amianto e / o qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto o l'amianto; derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**: vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei (per le imbarcazioni vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano);
- ✓ **R.C.O.**: vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza alla consegna della stessa ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Previa accordo di UnipolSai il Premio annuo può essere frazionato in più rate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e UnipolSai di escludere il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la possibilità per il Contraente di esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro. Qualora il contratto sia stipulato con clausola di tacito rinnovo hai facoltà di recedere dal contratto inviando comunicazione di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. Qualora la Polizza sia di durata poliennale hai facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, fissato nella durata di 365 giorni.